

Associazione pro Bambini e Adulti Leucemici

Regolamento di attuazione dello Statuto

Art.1 – Lo Statuto ha forza di legge tra i soci e pertanto è fatto obbligo ad ogni socio di osservarlo unitamente alle presenti norme regolamentari che ne costituiscono l'applicazione pratica.

Art.2 – Ogni carica sociale deve essere accettata dal socio interessato o dal soggetto designato e l'accettazione deve risultare espressamente. In caso di decadenza di un componente di un organo direttivo o di controllo, subentra al suo posto un supplente. Nel caso in cui per dimissioni o per altro motivo il numero dei membri scenderà al di sotto della metà, l'organo provvederà a cooptare tra i soci i membri necessari al suo funzionamento fino alla prima assemblea utile che dovrà procedere al rinnovo dell'organo stesso. Qualora per più di tre volte consecutive non venga raggiunto il numero legale per deliberare validamente, il Presidente dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per il completo rinnovo dell'organo stesso. Le cariche sociali possono essere revocate dall'Assemblea.

Art.3 – La mancata approvazione della relazione gestionale e del bilancio causa la decadenza del Consiglio Direttivo. In questo caso l'Assemblea di soci nomina per il disimpegno dell'ordinaria amministrazione un Commissario che dovrà convocare entro tre mesi l'Assemblea stessa per il rinnovo delle cariche sociali.

Art.4 – Deve essere tenuto ed aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili di pertinenza. Tutti i movimenti contabili devono essere giustificati con idonea documentazione. I movimenti sono disposti dal Presidente o da persona da lui di volta in volta espressamente delegata. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi devono essere compilati in modo chiaro e suddivisi in capitoli di entrata e di uscita tali da consentire una facile comprensione. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dovranno essere messi a disposizione dell'Assemblea dei soci almeno quindici giorni prima della sua convocazione per l'approvazione.

Art.5 – Presso la sede dell'ABAL dovranno essere custoditi i libri contabili previsti per legge, nonché tutta la documentazione relativa agli adempimenti di rito. Il Presidente potrà delegare professionisti e/o collaboratori esterni per la cura di quanto sopra.

Art.6 – Nella fase anteriore alla attribuzione del riconoscimento delle eventuali situazioni debitorie che non potranno essere coperte dalle poste attive del bilancio, risponderanno personalmente ed in solido i membri del Consiglio Direttivo per le spese approvate, salvo il caso che taluno dei detti Consiglieri abbia fatto constatare il proprio dissenso sull'assunzione dei debiti ed oneri. Nel caso in cui si tratti di debiti non contratti con l'approvazione del Consiglio, risponderà personalmente il soggetto che li abbia contratti.

Art.7 – L'eventuale personale dell'ABAL sarà determinato annualmente tenendo conto dei programmi in fase di attuazione e sulla base di concrete esigenze di funzionalità. Il Presidente, sentito il Consiglio, potrà assumere in via d'urgenza e solo per periodi determinati, personale ausiliario per consentire l'attuazione dei programmi dell'ABAL.

Art.8 – Il Presidente è facultato a tenere rapporti con i competenti organi regionali, con gli Enti locali e con Istituzioni nazionali sia pubblici che privati al fine di far conoscere le potenzialità dell'ABAL e svolgere tutte le attività di incentivazione per attuare le finalità indicate nello Statuto. Il Presidente, a tal fine, può delegare un membro del Consiglio di sua fiducia.

Art.9 – Il Presidente, nell’ambito delle attività programmate, potrà insediare Comitati tecnici per la trattazione di settori specifici, rivolgersi a singoli esperti, organizzare convegni e seminari, approvare proposte in questa direzione avanzate dai membri del Consiglio, assumendo tutte le più idonee iniziative anche di ordine finanziario.

Art.10 – Il Presidente provvede a convocare l’Assemblea secondo quanto previsto dallo Statuto e tutte le volte che appaia necessario. Svolge attività di sorveglianza sul funzionamento dell’ABAL e sulla attuazione dei suoi programmi, con facoltà di richiedere relazioni ai responsabili dei singoli settori anche al fine della erogazione di eventuali importi stanziati per ogni singola attività.

Art.11 – Il Presidente ha facoltà di autorizzare i rimborsi delle spese effettuate, in nome e per conto dell’ABAL, da membri del Consiglio o da soci acquisendo le necessarie documentazioni ed i titoli giustificativi.

Art.12 – Il Presidente:

- Ha la responsabilità dell’attuazione dei programmi deliberati ad inizio anno;
- Propone il bilancio preventivo annuale;
- Presenta il rendiconto annuale, accompagnato da una relazione sull’attività svolta;
- Propone le variazioni di bilancio;
- Propone le linee programmatiche annuali delle attività;
- Coordina le varie iniziative attuando tutto quanto occorra al loro compimento;
- Ha ogni altra facoltà conferitagli dallo Statuto o delegatagli dal Consiglio Direttivo.

Art.13 – Il Presidente può adottare delibere d’urgenza nelle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali delibere vanno sottoposte alla ratifica nella prima adunanza di Consiglio successiva alla loro adozione.

Art.14 – Il Consiglio Direttivo può nominare, nella composizione che riterrà più opportuna, apposite Commissioni, Comitati o Gruppi di lavoro per materie ed oggetti definiti fissando le modalità di svolgimento dei lavori ed il termine per l’espletamento dei mandati. Il Presidente, quando ne ravvisi la necessità, può dare incarico a singoli Consiglieri o gruppi di essi di esaminare particolari argomenti che saranno sottoposti successivamente all’attenzione del Consiglio unitamente ad una relazione all’uopo predisposta. Il Consiglio Direttivo dell’ABAL, di propria iniziativa o su richiesta, mette a disposizione delle Commissioni, dei Comitati o dei Gruppi di lavoro, tutti gli atti necessari per l’efficace espletamento delle attività di competenza.

Art.15 – L’ABAL potrà effettuare programmi di lavoro comune in collaborazione con Enti terzi. In tal caso il Consiglio dovrà approntare un protocollo d’intesa che riguarderà gli scopi della collaborazione e le modalità di attuazione dei programmi previsti. Tale protocollo d’intesa dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali degli Enti coinvolti, previa approvazione delle rispettive Assemblee di soci che verrà acquisita agli atti degli Enti partner.

Art.16 – Sono ammesse al rimborso, quando deliberate in precedenza dal Consiglio Direttivo, le spese derivanti da acquisti o da trasferite la cui entità chilometrica, a partire dalla sede dell’ABAL, sia superiore a km 25. Nel caso di trasferite effettuate con mezzo proprio sarà corrisposto un importo pari ad un terzo del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso. Sono ovviamente rimborsate, dietro presentazione di ricevuta o fattura, le spese per il pranzo e quelle relative ai pedaggi autostradali.

Art.17 – Modifiche al presente regolamento potranno essere richieste da un numero di Consiglieri pari ad un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.